

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 dicembre 2022, n. 82

Art. 13, comma 2, legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.. Designazione componente, con funzioni di Presidente, del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria locale BI .

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

l'art. 3, comma 1 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", nonché l'art. 13, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 e s.m.i., ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali", prevedono il Collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali;

il successivo art. 3-ter, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. prevede che il detto organo aziendale resti in carica tre anni;

l'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i. dispone che il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3-ter del D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., uno dei quali designato, con funzioni di Presidente del Collegio, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 39/1995 e s.m.i. ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";

il prossimo 18 dicembre 2022 giungerà a scadenza il mandato triennale del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria locale BI, a suo tempo nominato con deliberazione del commissario della medesima dell'Azienda sanitaria locale n. 551 del 16 dicembre 2019 ed insediatosi in data 19 dicembre 2019 ;

Preso atto che :

con deliberazione del Consiglio regionale n. 250-23146 del 22 novembre 2022, il Sig. Amedeo PARAGGIO è stato individuato quale componente, con funzioni di Presidente, in seno al Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria locale BI, ai fini della successiva designazione da parte del Presidente della Giunta regionale;

il nominativo del Sig. Amedeo PARAGGIO risulta inserito nell'elenco dei candidati, attualmente in vigore, che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di azienda sanitaria regionale, di cui al Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 17 febbraio 2022;

gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico del bilancio dell'Azienda sanitaria locale BI e pertanto non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;

alla nomina del Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria locale BI provvederà, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., il direttore generale dell'azienda medesima;

Quanto sopra premesso ed illustrato, visti:

- il D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la l.r. n. 10/1995 e s.m.i., recante “Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle aziende sanitarie regionali”;
- la D.C.R. n. 250-23146 del 22 novembre 2022;
- il Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 17 febbraio 2022;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

decreta

il Sig. Amedeo PAREGGIO è designato quale componente, con funzioni di Presidente, del Collegio sindacale dell’Azienda sanitaria locale BI, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 13, comma 2, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i.;

gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico del bilancio dell’Azienda sanitaria locale BI.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Alberto Cirio